



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Ufficio B4
Tel. 0647055304 Fax 06483691

Prot. n. 8801 del 19-9-2007

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Ufficio Registro delle imprese
07100 SASSARI
C.a. Anna Gaias

(0005061 - 2007)

OGGETTO: Legge n. 122/1992 (Disciplina dell'attività di autoriparazione) - Verifica dell'idoneità fisica del responsabile tecnico - Competenza.

Con messaggio di posta elettronica del 16-5-2007, di cui per comodità si unisce copia (all. 1), codesta Camera di commercio ha chiesto di conoscere se l'idoneità fisica all'esercizio dell'attività del responsabile tecnico di cui all'art. 7 della legge richiamata in oggetto possa essere certificata solo dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività, oppure anche da altri medici liberi professionisti e quindi, in quanto tali, privati (ad es. medici del lavoro).

A tale proposito il Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e della comunicazione, Direzione generale prevenzione sanitaria, Ufficio II, sentito al riguardo, ha espresso l'avviso che, stante la specifica previsione dell'art. 7 cit., che attribuisce la competenza all'accertamento dell'idoneità fisica all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico di impresa di autoriparazione al solo Ufficiale sanitario, quale medico dipendente operante presso una struttura pubblica (attualmente identificabile nel Dipartimento di prevenzione dell'ASL), non sia configurabile una eventuale competenza al rilascio di tale certificazione da parte di medici privati liberi professionisti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Dr. Marco Maceroni